



LA SENTENZA N. 170/2010 E LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN TEMA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

di

Ulrike Haider Quercia

*(Ricercatrice di diritto costituzionale –
Università degli studi “G. Marconi” di Roma)*

21 luglio 2010

1. Con la recente sentenza n. 170 del 2010, la Corte costituzionale conferma alcuni punti fermi nella definizione del quadro giuridico attraverso il quale si manifesta, nell’ordinamento italiano, il principio della tutela delle minoranze linguistiche. In particolar modo, la Corte, con questa sua ultima sentenza in tema di lingue minoritarie, afferma ancora una volta la tutela delle minoranze quale obiettivo costituzionale. Al contempo, però, riafferma l’esistenza di una competenza esclusiva statale sul punto riconoscendo soltanto un limitato potere di attuazione del dettato normativo statale al legislatore regionale.

Con l’impugnazione di incostituzionalità di alcuni articoli¹ della legge della Regione Piemonte del 7 aprile 2009, n. 11, recante “*Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte*”, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è ricomparsa una questione ormai ricorrente nella giurisprudenza della Corte costituzionale sulla tutela delle minoranze: quella della competenza legislativa per la realizzazione della tutela delle minoranze linguistiche nell’ordinamento italiano, e quindi la delicata questione su come conciliare le esigenze di unità e di differenziazione nell’attuale periodo storico in cui

¹ Articoli 1, commi 1 e 3; 2 comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5 e 4

risultano superate le “*concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’ottocento*”² e vengono alla luce le identità regionali più o meno accentuate³.

2. L’impugnazione governativa prende di mira la normativa della Regione Piemonte che parifica la “lingua piemontese” alle lingue minoritarie tutelate dalla legge quadro n. 482/99 *recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* per conferire ad essa il medesimo tipo di tutela riconosciuto in generale alle lingue minoritarie. La difesa governativa sostiene nel suo ricorso che il legislatore piemontese eccederebbe dalla competenza regionale, in quanto spetterebbe in capo al legislatore statale la titolarità di legiferare in tale ambito. L’avvocatura generale rinforza, inoltre, che la tutela delle minoranze linguistiche sfugga alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., dovendosi qualificare “*non tanto come “materia”, ma come “argomento” o comunque “valore”, che investe trasversalmente diverse materie*”. La Regione Piemonte rammenta a sua difesa che “*la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale*” coinvolgendo quindi tutti gli enti territoriali e che la valorizzazione della “lingua piemontese” sia da intendere come parte della tutela del patrimonio culturale (e quindi non in termini stretti di tutela delle minoranze).
3. La soluzione che propone la Corte a questo delicato problema è stata, in gran parte, già anticipata dalla sua precedente pronuncia n. 159/2009⁴ relativamente alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29/2007 che prevedeva alcune misure di tutela e valorizzazione della lingua friulana, e quindi anch’essa soggetta al sindacato di legittimità costituzionale. In tale sentenza la Corte pone le basi per la risoluzione della questione di legittimità sottoposta al caso della tutela della “lingua piemontese”, quando afferma che è il legislatore statale il “*titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli*

² Per la citazione cfr. fra altri la sentenza della Corte costituzionale n. 159/2009, punto 2.1.

³ Cfr. R. Chiarelli, *Lingua e identità culturale delle Regioni*, sul sito del Dipartimento Politiche pubbliche e scienze dell’amministrazione dell’Università G. Marconi di Roma http://www.unimarconi.it/DPPSA/?page_id=2

⁴ Pubblicata su www.federalismi.it, sommario del 03/06/2009, n. 11 anno 2009. Per un commento vedi F. Palermo, *La Corte applica il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, in *Giur. Cost.*, 3/2009, pp. 1780 ss.; V. Piergigli, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell’ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, sul sito dell’Associazione italiana dei costituzionalisti: <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/> e E. Palici di Suni, *La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e regioni: un ritorno al passato?*, in *Giur. Cost.* 3/2009, pp. 1771 ss.

istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno parzialmente confliggenti” (sent. 159/09 punto 2.3 cons. dir.). Nel ragionamento della Consulta, la legge quadro n. 482/1999 che attua il disposto dell’art. 6 Cost. viene considerata non solo una legge generale della materia, ma per lo più una norma interposta, operando quindi come fonte sovraordinata, come parametro di controllo costituzionale rispetto ad interventi legislativi delle Regioni. La Corte arriva a tale convincimento senza specificare i motivi tecnico-giuridici per cui si possa considerare la legge quadro n. 482/99 una norma interposta, rimanendo così oscura la natura di quest’ultima. Risulta evidente che non si tratta né di una legge di delega e neanche, pur costituendo l’ipotesi più probabile, di una legge statale che stabilisce i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, in quanto la materia delle minoranze non è ricompresa nell’elenco dell’art. 117 3° comma Cost⁵. La Corte, ricorrendo alla tecnica dell’interposizione, sposta la questione delle minoranze dal versante delle fonti, e quindi dal sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, all’ambito dei principi fondamentali. In tal senso la Corte sottolinea come l’art. 6 Cost. sia collocato appunto nella parte relativa ai principi fondamentali e non nel titolo della Costituzione relativo all’ordinamento regionale (ovvero nell’art. 108-bis) come è stato proposto in sede di Costituente (sent. 170/2010 punto 4 cons. di diritto). Tale operazione fa sì che l’art. 6 Cost. venga svuotato di contenuto in quanto si considera che è la legge statale ad interpretarlo che diventa così il parametro esclusivo per il sindacato di costituzionalità della legge regionale in materia.

4. Su questa premessa, la Corte, richiamando la giurisprudenza precedente sul punto, ricostruisce lo specifico modello di “riparto delle competenze” fra Stato e Regioni in ambito della protezione delle minoranze ed afferma che quest’ultima non sia direttamente riferibile alle relazioni organizzative tra Stato e Regioni, in quanto non corrispondente alle ben note categorie previste per le altre materie nel titolo V della seconda parte della Costituzione. Ad avviso della Corte, *“il tema della tutela della “lingua (...) appare, in definitiva (...), non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” (come criterio di riparto delle competenze), ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra*

⁵ Va inoltre considerato che la tutela delle minoranze è un ambito trasversale, non attribuibile in esclusiva alla sfera competenziale di un solo ente territoriale.

legislatori “competenti”” (sent. 170/10 punto 4 cons. dir.). La titolarità della competenza legislativa (tendenzialmente) esclusiva dello Stato in tema di tutela delle minoranze viene giustificata dalla Corte per la delicatezza inerente al tema della protezione delle lingue, nonché in base al principio dell’eguaglianza, quando sostiene che sia solamente lo Stato, da un lato, ad essere in grado di garantire le necessarie esigenze di unità e di eguaglianza e, dall’altro, “*di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità*” (sent. 170/10 punto 4 cons. dir.).

5. Il giudice delle leggi, nella sentenza sulla normativa piemontese in tema di lingue regionali qui in discussione, afferma quindi la titolarità in capo al legislatore statale del potere legislativo in ambito della tutela delle minoranze, mentre riconosce alle Regioni, a loro volta, la potestà di attuare le linee guida determinate dalla legge statale (ovvero la legge quadro n. 482/99 nella sua funzione di legge interposta) e, soprattutto, di prevedere a livello regionale una protezione solamente delle lingue che vengono esplicitamente e tassativamente individuate dal legislatore statale.

L’evoluzione storica della tutela delle minoranze linguistiche a livello regionale nella giurisprudenza della Corte

6. Questo risultato, al quale è giunto il giudice delle leggi, a prima vista può apparire sorprendente di fronte ad un rinnovato art. 117 Cost., nel quale la tutela delle minoranze non viene menzionata né tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Tale circostanza ha potuto indurre a ritenere, secondo il quarto comma dell’art. 117 Cost., ormai solo regionale la competenza relativa alla tutela delle minoranze linguistiche⁶. Tuttavia, la soluzione adottata nella pronuncia non è da ritenersi anomala se si considera l’evoluzione storica della giurisprudenza costituzionale sul

⁶ Cfr. F. Palermo/J. Woelk, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, pp. 255; M. Rosini, *La tutela delle minoranze linguistiche nella seconda stagione statutaria*, in: *I principi negli statuti regionali*, a cura di E. Catalani / E. Cheli, Bologna, 2008, p. 279

punto⁷, nella quale si constata un iniziale rifiuto di qualsiasi competenza regionale e poi una successiva e progressiva apertura nei confronti della possibilità dell'intervento del legislatore regionale in tema di tutela delle minoranze. Emblematica a tale riguardo è la nota sentenza n. 62 del 1960 a partire dalla quale si era affermato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, come è stabilita dalla Costituzione, escluderebbe qualunque competenza regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche⁸. In questa prima sentenza sul punto, con riferimento ad una legge della Provincia di Bolzano in tema di uso delle lingue da parte degli organi e degli uffici provinciali, la Corte ha affermato che quella delle lingue *“costituisce una delle più delicate materie nelle quali esigenze di unità e di eguaglianza impongono l'esclusiva potestà del legislatore statale, al quale, nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di eguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme sull'uso delle lingue e sulla tutela delle minoranze linguistiche”*.

Questo principio fu poi confermato nelle successive pronunce della Corte quando statuiva che *“la competenza normativa in ordine all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba essere regolato”* (sent. n.1/61). Ad avviso della Corte, *“... il Costituente ha inteso affidare solo allo Stato la disciplina” dell'uso della lingua “e ciò allo scopo di meglio effettuare il coordinamento fra l'esigenza della protezione delle caratteristiche etniche e l'altra della parità di trattamento con gli altri gruppi”* (sent. 46/61). In quest'ultima sentenza, il giudice delle leggi, tra l'altro, a sostegno dell'esclusione della competenza legislativa regionale e provinciale in materia di uso delle lingue, richiama la tesi secondo la quale *“i principi costituzionali dell'autonomia (art. 5 Cost.) e della protezione delle minoranze (art. 6 Cost.) sono da assumere quali criteri direttivi per il legislatore, ma non possono giustificare alcuno spostamento nell'ordine delle competenze”*.

Questo iniziale orientamento giurisprudenziale, nel senso di una totale esclusione di qualunque competenza legislativa non statale in materia di tutela delle minoranze, criticato in dottrina⁹, ha trovato un leggero ridimensionamento negli anni 80', quando la Corte solleva la tutela delle minoranze ad obiettivo generale della comunità statale, affermando che

⁷ Per una ricostruzione dell'orientamento giurisprudenziale in tema di competenza regionale della tutela delle minoranze v. E. Palici di Suni Prat, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2002, p. 88 ss.

⁸ Su questo indirizzo giurisprudenziale v. A. Pizzorusso, *Tutela delle minoranze linguistiche e competenza legislativa regionale*, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1974, pp. 1093 ss.

⁹ Cfr. A. Pizzorusso, *Tutela delle minoranze linguistiche e competenza legislativa regionale*, in: *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 3, 1974, pp. 1093 ss.

“l’interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, che si pone come limite e al tempo stesso come indirizzo per l’esercizio della potestà legislativa (e amministrativa) regionale ...” (sent. 312/83). Nel testo dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige allora riformato¹⁰ veniva sancita solennemente la parificazione della lingua tedesca a quella italiana (art. 99 del nuovo testo), mentre veniva cancellato il riferimento alle leggi speciali della Repubblica per la garanzia dell’uso del tedesco nella vita pubblica (art. 84 del vecchio testo dello statuto). In questo nuovo quadro normativo della tutela delle minoranze di lingua tedesca nel Trentino - Alto Adige, la Corte ha affermato che *“... la norma di una legge provinciale che ponga sullo stesso piano i cittadini di lingua madre tedesca e quelli di lingua madre italiana non viola il principio di eguaglianza, ed anzi costituisce puntuale applicazione dell’art. 6 Cost.”* (sent. 312/83).

Da quel momento in poi, questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la tutela delle minoranze non può essere considerata come una “materia” di competenza legislativa statale o regionale o provinciale, ma unicamente come principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale che limita ed allo stesso tempo indirizza anche la legislazione regionale, ha trovato conferma nelle successive pronunce del giudice delle leggi. Nella sentenza 28 luglio 1987, n. 289, la Corte ribadisce che, a seguito della revisione dello statuto del Trentino – Alto Adige, le nuove disposizioni statutarie *“contengono, infatti, norme costituzionali direttamente espressive del principio generale della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.). Come tali, esse derivano da quell’insieme di principi dell’ordinamento giuridico che, oltre a vincolare la legislazione regionale e provinciale ancorché esclusiva, pongono ad essa un indirizzo generale che la abilita a stabilire norme di tutela delle minoranze linguistiche anche al di là degli specifici casi espressamente indicati dallo Statuto regionale.”* (punto 3.1.).

Tali principi di distribuzione della “competenza” alla tutela delle minoranze tra Stato e Regioni, ovvero il carattere di obiettivo generale del potere pubblico nel suo complesso, hanno poi trovato più volte conferma nelle successive pronunce della Corte costituzionale (n. 242/1989, n. 290/1994, n. 15/1996). Queste pronunce, pur affermando l’esclusione della tutela delle minoranze dal riparto delle competenze tra Stato e Regioni, hanno accolto positivamente la possibilità dell’intervento del legislatore regionale, entro i limiti dell’art. 6 Cost., nonché nel rispetto delle regole sul riparto delle competenze. Va però ricordato che, per

¹⁰ Con le leggi costituzionali n. 1 del 1971 e n. 1 del 1972

la Corte, nei suoi vari interventi, il tema delle lingue minoritarie rimane un tema strettamente connesso con il principio dell'eguaglianza, principio da garantire a livello statale.

7. L'analisi delle sentenze della Corte costituzionale in tema di "competenza" sulla tutela delle minoranze dimostra che, pur se nell'ultimo ventennio si è ampliata in maniera molto corposa la legislazione regionale volta a tutelare e promuovere le minoranze¹¹, non si può parlare di una vera e propria "materia" di tutela delle minoranze ascrivibile alla competenza di questo o di quell'ente territoriale. E' stato confermato più volte da parte della Consulta che la tutela delle minoranze è un obiettivo di carattere generale di cui la disciplina normativa (e l'amministrazione) di tutti i livelli di governo può e, talvolta, deve tenere conto, senza però per questo costituire uno specifico settore di competenza¹². Tale caratteristica del tema della tutela delle minoranze si riconduce anche alla circostanza che (originariamente) non si tratti di una materia compatta, ma per lo più di una materia trasversale che riguarda e richiede interventi nella normativa di diversi settori, come, ad esempio, in quella relativa al sistema scolastico, all'uso della lingua dinanzi ai tribunali¹³ e le autorità pubbliche, alla promozione culturale e alle regole elettorali¹⁴. Tali interventi normativi che prevedono regole differenziate a favore degli appartenenti alle minoranze costituiscono, per lo più, delle eccezioni e/o delle differenziazioni dalle regole generali del settore.

L'art. 6 della Costituzione e il parametro interposto della legge n. 482/99

8. Il su delineato pensiero del giudice delle leggi è stato rimesso alla prova nelle ultime due sentenze, nelle quali la Corte sembra aver ridimensionato la sua precedente convinzione (nella quale aveva lasciato uno spazio non del tutto definito al legislatore

¹¹ L'apertura della giurisprudenza costituzionale verso la possibilità di un intervento legislativo anche da parte delle Regioni, in quanto il principio della tutela delle minoranze è direttamente ricondotto al disposto dell'art. 6 della Costituzione, prima ancora che alle disposizioni contenute negli Statuti speciali, ha comportato che in tutte le Regioni, e quindi anche nelle Regioni di diritto ordinario, sono aumentate le disposizioni normative in ambito di incentivazione delle culture, delle lingue minoritarie e dei dialetti. Cfr. F. Palermo/J. Woelk, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, pp. 251 ss. e E. Palici di Suni Prat, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2002, p. 95 ss.

¹² Cfr. F. Palermo/J. Woelk, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, pp. 255 e E. Palici di Suni Prat, *La tutela delle minoranze linguistiche fra Stato e regioni: un ritorno al passato?*, in *Giur. Cost.*, 1999, p. 1771 ss.

¹³ Cfr. l'art. 122 1° comma del codice di procedura civile, l'art. 109 del codice di procedura penale

¹⁴ Cfr. l'art. 83 3° comma testo unico sul sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato e l'art. 12 9° comma della legge 24.1.1979 n. 18 (legge elettorale per le elezioni del Parlamento europeo)

regionale), facendo ricorso alla categoria delle c.d. norme interposte. Rispetto alle pronunce risalenti agli anni 90', questa volta la Corte si ritrova a collocare il suo pensiero in un quadro normativo ben modificato. Come già ricordato, la riforma costituzionale del 2001 ha ribaltato il meccanismo per la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, e il nuovo art. 117 Cost. non menziona in alcuno dei suoi commi la "materia" tutela delle minoranze. Prima ancora, nel 1999, ha visto la luce l'attesa normativa quadro sulla tutela delle minoranze, la legge quadro n. 482/1999, nella quale vengono attribuiti alle Regioni importanti poteri e l'esercizio di una ampia attività normativa regionale per la sua attuazione¹⁵.

Il nuovo elemento che la Corte costituzionale ha inserito nel suo ragionamento sui rapporti del disposto costituzionale con la legge regionale - dopo aver affermato che anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 il legislatore statale rimane titolare del potere esclusivo di determinare le lingue da proteggere, nonché gli istituti da applicare a tale fine (sent. 159/2009 punto 2.3 cons. dir.) - è la legge n. 482/99 la quale viene considerata un parametro interposto tra la norma regionale e l'art. 6 Cost. (sent. 159/99 e sent. 170/10). In questo modo, la legge quadro diventa una fonte che nella gerarchia si trova sovraordinata rispetto agli interventi legislativi e la violazione di essa viola indirettamente anche l'art. 6 della Costituzione.

9. Sulla base del riconoscimento di un potere del legislatore regionale entro limiti ben determinati, la Corte, nella sentenza n. 170/2010, passa poi alla valutazione del caso della "lingua piemontese" ed afferma che il potere regionale, riconosciuto relativamente alla tutela dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, non attribuisce alle regioni il potere autonomo e indiscriminato di *"identificare e tutelare una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale"* (sent. 170/2010 punto 6 cons. dir.). A questo punto, la Corte mette, inoltre, in chiaro che interventi del legislatore regionale non possono portare ad una configurazione della "propria" comunità come "minoranza linguistica" da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost., in quanto il regionalismo italiano non può esplicitarsi in una *"ripartizione del popolo"* (sent. 170/2010 punto 6 cons. dir.).

¹⁵ Cfr. Sulla legge n. 482/99 cfr. V. Piergigli, *La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento*, in *Rassegna parlamentare*, 2000, pp. 623 e E. Palici di Suni, *La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo*, in: *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2000, n. 1, pp. 101 ss.

10. Su queste premesse, la Corte accoglie la maggior parte delle censure governative di incostituzionalità alla legge piemontese sulla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte. Non fondata, invece, considera la Corte la censura sollevata dal Governo nei confronti delle disposizioni di legge relative al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni, all'erogazione dei fondi per le rispettive indagini sulla toponomastica locale e all'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzano idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento (art. 3, 5° comma e art. 4 della legge piemontese impugnata). Tale ambito sarebbe compreso dallo specifico contesto della tutela dell'originale patrimonio culturale e linguistico regionale, in quanto le disposizioni nella legge piemontese sul punto valorizzano il dato "storico" delle antiche denominazioni dei comuni, anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità. La Corte distingue, quindi, chiaramente tra il sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli ufficiali è direttamente correlato alla tutela delle lingue minoritarie e le disposizioni volte alla protezione del patrimonio culturale e linguistico. Da questa angolazione si apre la possibilità di tutela regionale di aspetti linguistici (e non di una lingua complessiva ed in sé) delle parlate nei rispettivi territori regionali, che, però, non possono dare luogo ad un regime di bilinguismo o di diritti specifici. Le lingue oggetto di tutela costituzionale non possono che essere le lingue minoritarie storiche determinate dalla legge quadro, nonché la lingua italiana (tutelata non a livello costituzionale ma nell'art. 2, 1° comma della legge quadro). La Corte ammette, quindi, la possibilità del legislatore regionale di attribuire valore alla "lingua piemontese", non nell'ottica di una parificazione con le lingue minoritarie, ma ai soli fini culturali. Questa prospettiva dà luogo a due livelli di tutela, quello delle lingue minoritarie (determinate in base a specifiche condizioni storiche) e quello delle lingue e/o parlate intese come patrimonio o bene culturale.

11. In conclusione, la Corte, con la sentenza in oggetto, rimanendo fedele alle sue precedenti pronunce, ha specificato ulteriormente che la tutela delle minoranze linguistiche, anche nel nuovo titolo V della Costituzione, costituisce un obiettivo e non una materia. Le minoranze linguistiche e la lingua non compaiono tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, né tra le materie attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Mentre la "tutela dei beni culturali"

(lettera s) è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali figurano tra le materie di competenza concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni hanno la facoltà di legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato, mentre il principio affermato per la disciplina della tutela delle minoranze linguistiche è quello che le regioni devono tutelare le minoranze linguistiche, secondo quanto prevedono l'art. 6 della Costituzione e la legge n. 482 del 1999, quest'ultima nella sua funzione di norma interposta.